



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 1291 c.nav.

Tasse per le abilitazioni della navigazione da diporto

Il ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, determina i diritti dovuti per il conseguimento delle abilitazioni previste negli articoli 213 e 214.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 15 settembre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Parte	Quarta — Disposizioni transitorie e complementari
Capo	V — Navigazione da diporto, pesca, esercizio della navigazione interna
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-1291-tasse-per-le-abilitazioni-della-navigazione-da-diporto/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it